SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA USL N. 7

Carbonia

Deliberazione n° 1143

Adottata dal Direttore Generale in data 29 MAG. 2003

Oggetto: CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ' DI MEDICINA FISICA RIABILITATIVA CON IL DR. SICHEL GIANDOMENICO ED IL DR AIME FEDERICO.

Premesso che il Responsabile dell'Unità Operativa di fisiatria con nota datata 23 maggio 2003, allegata al presente atto del quale forma parte integrante, ha proposto l'acquisizione di due dirigenti medici specialisti in fisiatria da destinarsi all'U.O. e al servizio territoriale.

Atteso che nella nota citata il responsabile, segnala che l'esigenza di cui trattasi scaturisce dalle seguenti necessità:
migliorare l'attività del servizio; diminuire le liste d'attesa e praticare tutte le consulenze richieste al servizio da parte delle U.O. per acuti con relativo protocollo e progetto riabilitativo.

Preso atto che con nota del 27 maggio 2003 il Direttore Sanitario dell'Azienda, conferma che la riorganizzazione aziendale dell'area della Riabilitazione può essere attuata esclusivamente potenziando l'organico del personale medico per cui, nelle more dell'espletamento del concorso, propone di ricorrere alla stipulazione di due contratti di collaborazione professionale.

Atteso che in conseguenza di quanto sopra esposto, si ritiene di provvedere con urgenza ad adottare idonei provvedimenti finalizzati a sopperire, sia pure in via temporanea e straordinaria, alla carenza di personale medico dell'Area della Riabilitazione al fine di assicurare il mantenimento degli standard attuali di attività, avvalendosi di un contratto di collaborazione da stipulare ai sensi dell'art. 7, comma 6° del D.Lgs. n° 165/2001.

Visto l'art. 7, comma 6°, del D. Lgs. 165/2001, che testualmente dispone:" per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".

Vista la nota del Direttore Sanitario che individua nel Dr. Giandomenico Sichel e nel Dr. Federico Aime i professionisti, cui affidare gli incarico di cui trattasi.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA USL N. 7

Carbonia

Acquisiti i curricula dei professionisti Dr. Giandomenico Sichel e del Dr. Federico Aime.

Individuata in 7 (sette) mesi la durata del rapporto di collaborazione, eventualmente rinnovabile, le cui condizioni sono fissate nello schema allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Ritenuto per quanto sopra esposto di conferire i predetti incarichi rispettivamente al Dr. Giandomenico Sichel e al Dr. Federico Aime secondo le condizioni riportate nello schema di contratto allegato al presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa

- di stipulare i contratti di collaborazione con il dr. Giandomenico Sichel ed il Dr. Federico Aime specialisti in Fisiatria, per un periodo di sette mesi, eventualmente rinnovabili, a decorrere dalla data indicata dalle parti nel contratto .
- di determinare il compenso lordo per singolo contratto in € 33863,9 .
- di approvare lo schema di contratto di collaborazione allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- di demandare al Servizio Personale gli adempimenti successivi alla stipulazione dei contratti.
- di imputare i costi derivanti dal presente atto pari a complessivi € 677278,8 sul codice n. 440900013 del Piano dei Conti dell'Azienda.

DIRETTORE GENERALE
(Dr. Emilio Simeone)

DIR. AMM. _____

DIR. SAN. _____

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1143 del 29 MAG. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 30 MAG. 2003 al 13 GIU. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)

REGIONE SARDEGNA SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N.7 CARBONIA

Allegati n.

Collegio Sindaci

Bilancio
Personale
AA.GG.

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con il dr Giandomenico Sichel Dirigente medico specialista Medicina Fisica Riabilitativa .

L'anno duemilatre il giorno _____del mese_____ nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V,

E

dr. Giandomenico Sichel cod. fisc_ , nato a Carbonia il 17 dicembre 1964 residente a Cagliari in via Rockefeller 13 .

Vista la Deliberazione n. _____ del _____ con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con il dr. Giandomenico Sichel, nato a Carbonia il 17 dicembre 1964 residente a Cagliari in via Rockefeller 13, Dirigente Medico specialista in Medicina Fisica della Riabilitazione con idoneo curriculum, per un periodo di mesi 7, eventualmente rinnovabile, salvo disdetta da presentare in data precedente al 30° giorno di scadenza del presente contratto;

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione un contratto di collaborazione con il dr.Giandomenico Sichel .

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal 2003 per la durata di mesi 7 , eventualmente rinnovabili, salvo disdetta da presentare in data precedente al 30° giorno di scadenza del presente contratto;
2. oggetto della collaborazione sono prestazioni di Medicina fisica riabilitativa di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno complessivo nei 7 mesi suddetti non inferiore a 1064 ore da attestare mediante l'ausilio dei sistemi di rilevazione delle presenze. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che il dr.Giandomenico Sichel dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile dell'Area della riabilitazione al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie.

4. le prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile dell'area della riabiltazione .
5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso per il periodo del contratto fissato in mesi 7 pari a € 33863,9 comprensivo di tutti gli oneri, anche previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato.
6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente previa presentazione di apposita parcella da parte del dr.Giandomenico Sichel previa liquidazione della stesso da parte del responsabile .
7. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimento verranno indicati dal professionista al servizio del personale dell'azienda.
8. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo
9. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
10. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del prestatore d'opera il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

ART. 2
SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo dello attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.
In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominata incaricata al trattamento dei dati personali e alla stessa sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

ART.3
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso il quale viene svolta.

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'Unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.
L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

ART. 4
PREAVVISO

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del dr. professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..
Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso , l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

ART. 5
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata

ART.6
CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

ART. 7
IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 8
NORMA FINALE

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.

Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. _____ del _____ che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, lì _____

Il Professionista

Il Direttore Generale
Azienda USL 7 Carbonia

(Dr. Emilio Simeone)

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con il dr Federico Aime Dirigente medico specialista Medicina Fisica Riabilitativa .

L'anno duemilatre il giorno _____del mese_____ nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V,

E

dr. Federico Aime cod. fisc_ , nato a Cagliari il 13giugno 1959 residente in Quartu Sant'Elena via Dublino 20.

Vista la Deliberazione n. _____ del _____ con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con il dr. Federico Aime, nato a Cagliari il 13 giugno 1959 residente in , Dirigente Medico specialista in Medicina fisica e riabilitazione con idoneo curriculum, per un periodo di mesi 7, eventualmente rinnovabile, salvo disdetta da presentare in data precedente al 30° giorno di scadenza del presente contratto;

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione un contratto di collaborazione con il dr.Federico Aime .

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal 2003 per la durata di mesi 7 , eventualmente rinnovabili, salvo disdetta da presentare in data precedente al 30° giorno di scadenza del presente contratto;
2. oggetto della collaborazione sono prestazioni di in Medicina Fisica Riabilitativa di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno complessivo nei 7 mesi suddetti non inferiore a 1064 ore da attestare mediante l'ausilio dei sistemi di rilevazione delle presenze. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che il dr.Federico Aime dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile dell'Area della riabilitazione al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie.
4. le prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile dell'area della riabiltazione .

5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso per il periodo del contratto fissato in mesi 7 pari a € 33863,9 comprensivo di tutti gli oneri, anche previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato.
6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente previa presentazione di apposita parcella da parte del dr.Federico Aime previa liquidazione della stesso da parte del responsabile .
7. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimento verranno indicati dal professionista al servizio del personale dell'azienda.
8. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo
9. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
10. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del prestatore d'opera il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

ART. 2
SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo dello attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.
In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominata incaricata al trattamento dei dati personali e alla stessa sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

ART.3
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso il quale viene svolta.

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'Unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.
L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

ART. 4
PREAVVISO

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del dr. professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..
Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso , l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

ART. 5
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata

ART.6
CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

ART. 7
IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 8
NORMA FINALE

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.

Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. _____ del _____ che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, lì _____

Il Professionista

Il Direttore Generale
Azienda USL 7 Carbonia

(Dr. Emilio Simeone)

Il Dottor Giandomenico Sichel, nato a Carbonia (Ca) il 17 dicembre 1964, residente a Cagliari in Via Rockefeller 13, CAP 09126, telefono 070304317; ha frequentato a Carbonia la scuola dell'obbligo e successivamente il liceo classico dove si e` diplomato nel 1983.

Ha **conseguito la laurea** presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Cagliari **il 23/3/95 con la votazione di 108\110**, discutendo una tesi di Medicina Fisica e Riabilitazione con titolo: " Studio sperimentale sulla stabilità del rachide lombare dopo intervento di nucleo-aspirazione".

Nella prima sessione **1995 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo con voto 85/90.**

Dal 31 maggio del 1995 è iscritto all'ordine dei Medici di Cagliari.

Nel 1995 ha prestato servizio come sostituto di Medicina di base presso il comune di Carbonia e ha svolto alcuni mesi di servizio come guardia medica.

Nel 1996 ha svolto il servizio di Guardia turistica nella stagione estiva presso il comune di Carloforte (CA) .

Nel maggio 1994 ha iniziato a frequentare come studente interno la Clinica Ortopedica dell'Università degli Studi di Cagliari, dal luglio 1995 ha frequentato tale Clinica come Medico Interno partecipando attivamente all'attività di reparto, di palestra, di pronto soccorso, ed all'attività scientifica.

Nel novembre 1996 è risultato vincitore del concorso per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione dell'Università degli Studi di Cagliari.

Durante la specializzazione ha prestato servizio presso i reparti di Clinica Ortopedica, Traumatologia della strada e servizio di Riabilitazione dell'Ospedale Marino di Cagliari e di Neuropsichiatria Infantile dell'Università di Cagliari dedicandosi ad attività di reparto, ambulatorio e palestra.

Nel 1999 ha svolto un periodo di frequenza di 3 mesi presso il reparto di Riabilitazione dell'Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (MI) diretto dal Dott. F. Combi.

Il **2/11/2000 ha conseguito la specializzazione** in Medicina Fisica e Riabilitazione presso l'Università degli studi di Cagliari con voto **50/50 e lode** discutendo la tesi dal titolo " Sindrome da impingement nei lanciatori. Trattamento riabilitativo".

Dal 1997 è iscritto alla SIMFER (Società italiana di medicina fisica e riabilitazione).

Ha partecipato a tre corsi di mobilizzazioni vertebrali negli anni 1995 , 1999 e 2000.

Dal 1997 è coniugato con Valeria Setzu e padre di Giulia Sichel nata a Cagliari il 18/5/1998.

Attualmente, dal novembre 2000, svolge attività di libero professionista presso centri privati convenzionati e non convenzionati col SSN.

Ha partecipato a circa 25 tra corsi e congressi specialistici nazionali e internazionali.

Cagliari 26/04/02

Curriculum vitae

Dati personali

Cognome : AIME

Nome: FEDERICO

Stato civile: Celibe

Nazionalità: Italiana

Data di nascita: 13 giugno 1959

Luogo di nascita: Cagliari

Residenza: QUARTU SANT'ELENA (09045) via Dublino 20

Telefono : 070 813537 -- 3285911444

Istruzione

1979 - Maturità scientifica conseguita presso Liceo Scientifico Michelangelo di Cagliari

1989 - Diploma di Terapista della Riabilitazione con votazione finale 70/70.

1998 - Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 110 / 110 e lode conseguita presso l'Università degli Studi di Cagliari con discussione della tesi "La chinesiterapia nell'osteoporosi".

1998 - Abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI della provincia di Cagliari con n° 7404

2002 - Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione con votazione 50/50 e lode conseguita presso l'Università degli Studi di Cagliari con discussione della tesi "Ruolo della terapia riabilitativa nel' artrite reumatoide"

Dati sull'impiego attuale e su esperienze lavorative precedenti

- Dal 1990 al 1997 assunto dalla Cooperativa C.T.R. di Cagliari come Terapista della Riabilitazione
- Nel 1990 partecipa ai corsi avanzati del Proff.M.Rocabado (Cile) e T.Hanson (USA) sulle disfunzioni cranio-cervico-mandibolari.
- Dal settembre 1990 collabora come T.d.R. specialista in disfunzioni cranio-cervico-mandibolari con il Centro Studi Disfunzioni Cranio-cervico-mandibolari e ATM dell'Università di Cagliari.

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

Dott. Camuas
urgente

Direzione Sanitaria

Carbonia, 27 meggio '03

Al Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

Oggetto: Richiesta stipula contratto per medici specialisti in Medicina Fisica e Riabilitazione

La riorganizzazione aziendale dell'Area della Riabilitazione non può essere attuata persistendo l'attuale carenza di specialisti nella specifica disciplina.

Il concorso bandito nell'anno passato ha messo in evidenza la scarsa disponibilità di specialisti in Medicina Fisica e Riabilitativa, infatti, delle domande pervenute solo due concorrenti hanno la specifica specializzazione mentre tutti gli altri sono specializzati in Reumatologia;

In attesa dell'espletamento del concorso, si richiede la stipula di due contratti per specialisti in Medicina Fisica Riabilitativa che permetteranno adeguata risposta ai bisogni dell'utenza, soprattutto relativamente al Distretto di Carbonia.

Gli specialisti aziendali hanno proposto, a seguito di valutazione diretta e dei curricula, il Dr. **Sichel** Giandomenico e il Dr. **Aime** Federico.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento porgo,

Distinti saluti

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Rita Cantone

Issa Campas grazie

Servizio Sanitario Regione Sardegna

Azienda U.S.L. N°7 - CARBONIA

Iglesias, 23.05.2003

Al Direttore Sanitario

Carbonia

Oggetto: Richiesta di personale medico fisiatrica per l'U.O., per il DH, per il Servizio R.F. di Iglesias e di Carbonia.

Come ben conosce la dotazione complessiva fisiatrica è di tre unità così distribuita: 2 dell'U.O. più DH e 1 del Servizio.

E' facile intuire che l'assenza di una unità per qualsiasi motivo procura nell'U.O. notevoli difficoltà a seguire i pazienti ricoverati i terapisti e l'attività del reparto; l'assenza del Fisiatra del Servizio porta all'impedimento di tutte la attività sia per Iglesias che per Carbonia.

Occorre precisare che anche in presenza del Fisiatra del Servizio:

1) le visite sono prenotate fino al 21.07.03, ma già dal mese di aprile sono state sospese le prenotazioni;

2) le valutazioni globali e distrettuali pur essendo urgenti sono prenotate oltre i trenta giorni ;

3) le consulenze negli ospedali soprattutto quelle di Carbonia vengono effettuate con difficoltà organizzativa e quindi risultano frettolose e insoddisfacenti sia per chi le fa e per l'U.O. che le riceve.

Per essere conciso posso dire che il Medico del Servizio svolge nell'intera giornata l'attività nel suo ambulatorio senza possibilità di seguire l'attività del reparto salvo essere chiamata d'urgenza.

Ritengo che l'assunzione di n° 2 Fisiatri uno per l'U.O. e l'altro per il Servizio permetterà di migliorare l'attività e le possibilità di aggiornamento dei medici del reparto e di diminuire le liste d'attesa e praticare tutte le consulenze richieste al servizio da parte delle U.O. per acuti con relativo protocollo e progetto riabilitativo.

La presenza del Fisiatra dell'Ospedale di Carbonia permetterà anche di aiutare i colleghi a indirizzare i pazienti verso le strutture più idonee.

Inoltre la presenza del Fisiatra nel caso sia possibile istituire un piccolo servizio garantirà non solo i trattamenti interni all'ospedale ma potrà seguire ambulatoriamente i pazienti dimessi.

Distinti Saluti

Dr. Lelio Usai

Dove devono andare